CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Aggiornamento annuale 2023. Elenco regionale dei candidati alla nomina a **Revisore dei Conti della Regione Abruzzo** ai sensi dell'articolo 25 comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n.68.

Art. 1 (Finalità)

- 1. Il presente avviso, in applicazione dell'art. 25, comma 1 bis, della L.R. 68/2012, stabilisce condizioni e modalità per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo (di seguito denominato Elenco) approvato con determinazione APL/AIE n. 32 del 28/04/2022;
- 2. Con il presente avviso non si pone in essere nessuna procedura concorsuale o selettiva; la presentazione della candidatura non comporta alcun diritto alla nomina, attribuzione di punteggio o classificazioni di merito.

Art. 2 (Composizione e durata del Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo)

- 1. Il Collegio è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti nell'Elenco. Il sorteggio e' effettuato con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
- 2. I componenti del Collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.
- 3. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dura in carica cinque anni e i componenti **non sono immediatamente rinominabili**, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L.R. 68/2012;
- 4. Il Consiglio regionale nella nomina dei Revisori dei Conti garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4, dello Statuto regionale.

Art. 3 (Trattamento economico)

- 1. Ai componenti ed al Presidente del Collegio spetta una indennità annua nella misura pari rispettivamente al 25% ed al 30% dell'indennità' annua di carica e di funzione del Presidente della Giunta.
- 2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni, ai componenti ed al Presidente del Collegio e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se effettuato con mezzi pubblici, o un'indennità' chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto al luogo di svolgimento delle funzioni.

Art. 4 (Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco)

1. Possono essere iscritti nell'Elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica

le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione n. 3/SEZAUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie dell'8 febbraio 2012, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011.

- 2. Specificatamente possono essere iscritti nell'Elenco coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel Registro Revisori legali istituito dal D.Lgs 27.01.2010, n. 39 e smi (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
 - a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali, di cui al D.lgs 39/2010 (la richiesta anzianità di iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime);
 - b) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come Revisore dei conti in uno di seguenti enti:
 - 1) negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti):
 - 2) negli enti del servizio sanitario;
 - 3) nelle università pubbliche;
 - 4) nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di Responsabile dei servizi economici e finanziari;
 - c) acquisizione nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, ovvero dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
- 3. Tutti i requisiti, elencati nel comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'Elenco; in caso di perdita di uno dei requisiti il Servizio competente provvede alla cancellazione dall'Elenco.

Art. 5 (Cause di esclusione)

- 1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio e non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012, che di seguito si riportano:
 - a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - b) i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
 - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382¹ del codice civile.

¹ Cause di ineleggibilità e di decadenza cui all'art. 2382 del c.c. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa

Art. 6

(Cause di incompatibilità con la carica di componente il Collegio dei Revisori della Regione Abruzzo)

- 1. Sono incompatibili con l'incarico di componente il Collegio, ai sensi di quanto disposto all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012:
 - a) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;
 - b) coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione;
- 2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 lett. a) e b) sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci giorni dalla data di contestazione della stessa all'interessato da parte del competente Servizio del Consiglio Regionale.
- 3. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
- 4. I componenti del Collegio non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso la Regione o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa, nonché presso enti locali.

Art. 7 (Cause di incandidabilità)

- 1. Non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo" conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "come di seguito riportate:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 8 (Modalità e termini di presentazione della domanda per le nuove iscrizioni)

- 1. I candidati che non sono iscritti nell'Elenco possono presentare la domanda d'iscrizione **utilizzando e compilando <u>esclusivamente</u> il modello di domanda allegato A) <u>in bollo,</u> reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano", entro e non oltre il <u>termine perentorio di giorni 20 (venti)</u> dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT.**
- 2. Se il termine, di cui al comma precedente, coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
- 3. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
 - di possedere i requisiti espressamente citati art. 4, comma 2, lett. a) b) e c) dell'Avviso;
 - di non trovarsi nelle cause di esclusione, di incompatibilità e di incandidabilità di cui all'art. 5, art. 6, comma 1 lett. a) e b) e art. 7 dell'Avviso;
 - di avere acquisito, nell'anno 2022, <u>almeno 10 crediti formativi</u>, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo, **indicando** per ogni credito:
 - √ l'oggetto del corso;
 - ✓ il soggetto formatore;
 - ✓ la data di conseguimento, e il numero dei crediti maturati.
- 4. Alla domanda, <u>a pena di inammissibilità</u>, dovranno essere allegati gli attestati comprovanti il conseguimento dei crediti di cui al comma precedente.
- 5. La domanda d'iscrizione, <u>unitamente ai relativi allegati</u>, deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo Servizio Affari istituzionali ed europei Via M. Jacobucci, n. 4 67100 L'Aquila, <u>esclusivamente</u> mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo <u>protocollo@pec.crabruzzo.it</u>². Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "Domanda d'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo Aggiornamento anno 2023".
- 6. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Per l'effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 5 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta

-l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc...) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

-ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;

-la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

² le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.

- 7. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.
- 8. Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.
- 9. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec.
- 10. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
- 11. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 9

(Modalità e termini per la presentazione della domanda dei candidati già iscritti nell'Elenco)

- 1. Coloro che sono già iscritti nell'Elenco sono tenuti, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel medesimo, a presentare, utilizzando e compilando esclusivamente il modello di domanda allegato B), reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano", entro e non oltre il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAT.
- 2. Se il termine, di cui al comma precedente, coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
- 3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare:
 - la permanenza dei requisiti espressamente citati all'art. 4, comma 2, lett. a) b) e c) dell'Avviso;
 - di non trovarsi nelle cause di esclusione, di incompatibilità e di incandidabilità di cui all'art. 5, art. 6, comma 1 lett. a) e b) e art. 7 dell'Avviso;
 - di avere acquisito, nell'anno 2022, almeno 10 crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo, indicando per ogni credito:
 - l'oggetto del corso;
 - il soggetto formatore;
 - la data di conseguimento, e il numero dei crediti maturati.
- 4. Alla domanda, a pena di inammissibilità, dovranno essere allegati gli attestati comprovanti il conseguimento dei crediti di cui al comma precedente.
- 5. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo unitamente ai relativi allegati deve essere inviata al Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed europei - Via M. Jacobucci, n. 4 - 67100 L'Aquila, mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it³.

³ le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

⁻l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

⁻ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del

- Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "Domanda per la permanenza nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo Aggiornamento anno 2023".
- 6. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domande, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Per l'effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 5 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione dell'istanza. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
- 7. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata.
- 8. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.
- 9. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec.
- 10. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
- 11. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
- 12. La mancata presentazione della domanda di cui all'allegato B) nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, comporta la cancellazione dall'Elenco.

Art. 10 (Istruttoria delle candidature)

- 1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione e per la permanenza nell'Elenco da parte dei revisori già iscritti nell'Elenco, riscontrata la tempestività e la completezza formale delle candidature, procede alla verifica dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso.
- 2. Le candidature presentate utilizzando l'allegato A) e l'allegato B) sono da intendersi:
 - a. tempestive se pervenute nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso.
 - b. complete se alle stesse sono allegati:
 - gli attestati comprovanti il conseguimento nel corso dell'anno 2022 di almeno 10 crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
 - copia del documento di identità in corso di validità laddove la domanda sia trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;
- 3. Non si potrà procedere all'iscrizione nell'Elenco nei casi in cui:
 - **a.** le candidature di cui agli art. 8 e 9 dell'Avviso pervengano oltre il **termine perentorio** oppure con modalità difformi rispetto a quanto specificato nell'Avviso;

messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;

-la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

- **b.** gli allegati A) e B) non rechino la sottoscrizione e/o non siano corredati della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessi con casella di posta certificata non intestata al richiedente;
- c. prive degli attestati comprovanti il conseguimento nel corso dell'anno 2022 di almeno 10 crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
- d. prive dell'indicazione dei requisiti di cui all'art. 4 dell'Avviso.
- 4. Il Servizio a seguito dell'istruttoria di cui al presente articolo aggiorna l'Elenco dei candidati alla nomina di Revisori dei Conti della Regione Abruzzo.
- 5. In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.

Art.11 (Responsabile del procedimento)

1. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari Istituzionali contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it.

Art. 12 (Privacy)

- 1. Il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione dei dati personali (di seguito GDPR) e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale
- 2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
- 3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso, ex art. 6, comma 1, GDPR, per le finalità istituzionali connesse alle attività di competenza del Consiglio per le quali sono comunicati.
- 4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, n. 2, GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
- 5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
- 6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, comma 1, GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
- 7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
- 8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità sopra indicate saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti da leggi/regolamenti.
- 9. I dati personali raccolti con il consenso e per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.

- 10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi, in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.
- 11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, rappresentato ai fini previsti dal GDPR dal legale rappresentante, in persona del Presidente protempore, Via Michele Jacobucci, 4 67100 L'Aquila PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani e-mail: rpd@crabruzzo.it PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it
- 12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
- 13. L'Elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.